REGOLAMENTO (CEE) N. 2064/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 851/78 del Consiglio, del 24 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2114/71 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (3), ha limitato l'aiuto, per i semi di colza e di ravizzone, ai semi il cui olio ha un tenore di acido erucico non superiore ad una percentuale determinata, eccettuati i semi di colza ad elevato tenore di acido erucico, il cui olio è destinato ad usi non alimentari; che, in seguito a detta modifica, il regolamento (CEE) n. 2980/78 della Commissione (4) ha modificato il regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (5); che, essendo scaduto il periodo per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 851/78, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2980/78, e, pertanto, mettere in vigore nuovamente il precedente testo degli articoli del regolamento (CEE) n. 1204/72, apportandovi nel contempo talune necessarie modifiche;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1204/72, salvo casi di forza maggiore, la parte I.D. del certificato obbligava a trasformare la quantità identificata entro un termine di 270 giorni dalla data di rilascio; che il regolamento (CEE) n. 3699/81 della Commissione (6) ha derogato a tale disposizione, riducendo detto periodo a 60 giorni durante il primo semestre 1982; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita durante detto periodo, è opportuno portare, a titolo permanente, il periodo di trasformazione a 150 giorni;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio (7), qualsiasi importazione di semi o di miscugli è assoggettata ad un sistema di controllo; che, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1204/72, i semi ed i miscugli denaturati, nonché i semi riconosciuti come sementi, sono stati esclusi da detto controllo; che, tenuto conto del tenore di olio dei semi di girasole bianchi e dei semi striati, è parimenti opportuno non assoggettare i semi in questione al controllo di cui al predetto articolo 9, a condizione che essi siano condizionati in sacchi della capacità massima;

considerando che detto articolo 9 prevede che al controllo di semi o di miscugli può essere abbinata la costituzione di una cauzione; che, ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, occorre adattare le condizioni in cui la cauzione viene incamerata, integralmente o parzialmente;

considerando che l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1204/72 ha fissato l'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2114/71; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dell'integrazione fissata negli ultimi mesi, è necessario aumentare l'importo del deposito cauzionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1204/72 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Ai sensi del presente regolamento si intende per oleificio:

a) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione d'olio

e

b) quando i semi non possano essere depositati in tale perimetro, qualsiasi locale sito al di fuori di detto perimetro, che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei semi depositati e che sia stato approvato preventivamente dall'organismo incaricato del controllo stesso ».

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 4.
(4) GU n. L 335 del 19. 12. 1978, pag. 17.
(5) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 32.
(7) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.

2. All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Ai fini di tale controllo, nell'oleificio si terrà una contabilità separata per i semi raccolti nella Comunità e per i semi importati, nella quale saranno almeno indicati :

— i quantitativi entrati, il peso netto del prodotto allo stato naturale, nonché il tenore in olio, umidità ed impurità ;

— i movimenti dei semi tra i locali e i luoghi di cui all'articolo 2, lettera a), ed i locali di cui al medesimo articolo, lettera b) ;

— i quantitativi di semi trasformati, nonché i quantitativi di olio e di panelli ottenuti a partire dai semi in questione ».

3. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La parte I.D. del certificato può essere richiesta soltanto per una o più partite. In alcun caso, la parte I.D. del certificato può essere richiesta per una partita per la quale tale parte di certificato sia stata già rilasciata. Per partita si intede un quantitativo di semi determinato dall'interessato, numerato da quest'ultimo al momento dell'entrata nell'oleificio e per il quale è stata effettuata un'analisi conformemente alle disposizioni dell'articolo 33 ».

4. All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 1. Salvo caso di forza maggiore, la parte I.D. del certificato obbliga a trasformare il quantitativo individuato entro i 150 giorni successivi alla data del rilascio ».

5. All'articolo 21 paragrafo 1, l'importo di « 4,8 ECU » è sostituito da quello di « 6 ECU ».

6. L'articolo 25 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 25*

1. L'aiuto è concesso soltanto per i semi di qualità sana, leale e mercantile e, nel caso dei semi di girasole, per i semi che presentano una percentuale di semi bianchi e di semi striati inferiore a 1 %.

2. L'aiuto è versato su presentazione della parte I.D. del certificato e previa attestazione da parte dell'organismo incaricato del controllo della trasformazione dei semi individuati in detto certificato durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

3. Il versamento dell'aiuto avviene entro 120 giorni successivi alla data dell'attestazione di cui al paragrafo 2 ».

7. All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71, al momento della importazione si applica un sistema di controllo doganale o un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, su tutti i semi o miscugli di cui a detto articolo, eccettuati :

— semi e miscugli riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro importatore ;

— semi di colza e di ravizzone e miscugli contenenti detti prodotti, che sono stati denaturati secondo un procedimento identico a quello di cui al regolamento (CEE) n. 190/68 ;

— semi di girasole bianchi o striati, condizionati in sacchi della capacità massima di 100 chilogrammi. Questi semi possono includere al massimo 10 % di semi neri di girasole.

Detti controlli sono abbinati alla costituzione di una cauzione ».

8. L'articolo 28, paragrafo 1, è modificato come segue :

— al primo trattino, le parole « 22 ECU » sono sostituite dalle parole « 25 ECU » ;

— al secondo trattino, le parole « 23 ECU » sono sostituite dalle parole « 28 ECU ».

9. All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Qualora non sia rispettato il periodo di cui al paragrafo 1, la cauzione è incamerata.

Tuttavia, se la prova di cui al paragrafo 1 è presentata al più tardi il nono mese successivo alla data di scadenza del periodo di cui al medesimo paragrafo, la cauzione è rimborsata, previa deduzione di un importo pari al 10 % della cauzione costituita, per ogni mese o parte di mese di ritardo nella presentazione di detta prova ».

10. L'articolo 33 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 33*

Il prelievo di campioni, la riduzione dei campioni in campioni per analisi, nonché la determinazione del tenore in olio, impurità ed umidità, sono effettuati secondo il metodo uniforme per l'intera Comunità, definito negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 1470/78 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I punti 1, 2, 3, 6 e 10 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione